

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. **PREMESSA** - Le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nella conferma d'ordine Marzoli e sono regolate dalle presenti condizioni generali di vendita. Ogni modifica è valida solo se redatta per iscritto. Entro dieci (10) giorni la conferma d'ordine deve essere restituita a Marzoli debitamente sottoscritta con timbro e firma dell'acquirente: in caso di mancata restituzione, sarà facoltà di Marzoli ritenere annullato l'ordine. Eventuali modifiche richieste dall'acquirente successivamente alla sottoscrizione della conferma d'ordine debbono essere sempre accettate per iscritto da Marzoli e potranno dar luogo a variazioni dei termini di consegna, del prezzo pattuito e delle modalità di pagamento.
2. **SPEDIZIONE** - La spedizione è effettuata per vie e con mezzi scelti da Marzoli, senza copertura assicurativa, a rischio e pericolo dell'acquirente. L'integrità degli imballi deve essere tempestivamente verificata dall'acquirente al ricevimento della fornitura, mentre la verifica dei materiali deve essere fatta alla presenza di un responsabile Marzoli. Il peso e le misure si intendono approssimativi e fanno stato solo quelli riconosciuti al momento della spedizione. Non si accetta il reso degli imballaggi, salva diversa pattuizione.
3. **CONSEGNA** - I termini di consegna sono puramente indicativi e decorrono dalla completa definizione di tutti i dettagli tecnici della fornitura. Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà di Marzoli, quali cause di forza maggiore, scioperi di qualsiasi natura, mancanza di forza motrice, mancanza o scarsità di materie prime, ritardi nelle consegne dei fornitori, guasti ed infortuni ad impianti di produzione di Marzoli, ed altri impedimenti che rendano, temporaneamente, impossibile o eccessivamente onerosa la consegna. E' comunque esclusa qualsiasi responsabilità di Marzoli per danni derivanti da anticipata, ritardata o mancata consegna, totale o parziale.
4. **PREZZI – CONDIZIONI DI PAGAMENTO** – I prezzi si intendono per macchine rese franco stabilimento Marzoli e non comprendono qualsiasi spesa di trasporto, assicurazione, montaggio, ecc., salvo diverso accordo scritto tra le parti. Marzoli potrà chiedere adeguamenti di prezzo in relazione agli aumenti di costi di produzione derivanti da una variazione dei prezzi delle materie prime, della mano d'opera e di altri oneri gestionali, secondo la formula Acimit (Associazione Costruttori Italiani Macchinario Industriale Tessile).

I pagamenti debbono essere fatti esclusivamente alla sede di Marzoli. Il ritardo di pagamento è soggetto ad un aggravio di interessi nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di tre (3) punti.

Nel caso di pagamento con L/C:

- 1) La L/C deve essere valida fino a 2 mesi dall'ultima data di spedizione.
  - 2) Documenti necessari per la negoziazione della L/C:
    - a. Fattura, in originale
    - b. Certificato di trasporto, in originale
    - c. Certificato di origine, in originale
    - d. Elenco imballi, in originale
  - 3) Sono da ritenersi a carico dell'acquirente le spese relative all'emissione ed alla conferma della L/C.
5. **RISERVA DI PROPRIETA' E PRIVILEGIO** – Il contratto di vendita è stipulato con riserva di proprietà ex art. 1523 codice civile oppure, in alternativa, con privilegio ex art. 2762 codice civile. In ogni caso, la fornitura resta di esclusiva proprietà di Marzoli fino ad avvenuto completo pagamento del prezzo. In caso di mancato pagamento del prezzo o parte di esso alle scadenze convenute, è facoltà di Marzoli pretendere in un'unica soluzione il pagamento del debito residuo, oppure di risolvere il contratto trattenendo le rate già incassate quale corrispettivo dell'uso di quanto fornito, senza escludere il diritto al privilegio di cui all'art. 2762 codice civile. L'acquirente è tenuto ad eseguire tutto quanto si renda necessario per garantire l'efficacia, nei confronti di terzi, della riserva di proprietà e del privilegio previsti a favore di Marzoli, la quale può provvedervi in sostituzione dell'acquirente, rivalendosi sullo stesso per tutte le spese sostenute.
  6. **MONTAGGIO** – Il montaggio e la messa in funzione delle macchine sono eseguiti da montatori specializzati che Marzoli mette a disposizione dell'acquirente. Per quanto non previsto, valgono le condizioni generali di montaggio di Marzoli che qui si intendono espressamente ed integralmente richiamate.
  7. **COLLAUDO** - Il collaudo delle macchine avverrà presso l'acquirente. Il collaudo deve ritenersi effettuato con esito positivo in caso di non specifica contestazione per iscritto, da parte dell'acquirente, degli eventuali difetti di conformità delle macchine o dei difetti di esecuzione del montaggio, durante o immediatamente dopo la conclusione del collaudo. Quando l'acquirente non consenta le prove di collaudo, queste devono ritenersi effettuate con esito positivo. L'acquirente decade da ogni diritto, garanzia, azione ed eccezione relativa a difetti di conformità delle macchine che avrebbero potuto essere riscontrati con le prove di collaudo, quando l'acquirente non ha specificamente contestato per iscritto i difetti di conformità della macchina durante o immediatamente dopo il collaudo e l'esistenza di tali difetti non risulti dall'eventuale verbale di collaudo, redatto da Marzoli (protocollo di consegna macchine).

Firma dell'acquirente

.....

8. **GARANZIA** - Marzoli garantisce la buona qualità delle macchine e dei loro componenti. La garanzia non si applica qualora l'acquirente non abbia effettuato un corretto uso e una corretta manutenzione delle macchine, e neppure qualora le abbia

**Marzoli Machines Textile Srl**

Via S. Alberto 10, 25036, Palazzolo s/O (Bs)

Tel: +39 030 73091

Fax: +39 030 7309365

<http://www.marzoli.it>

Email: [sales@marzoli.it](mailto:sales@marzoli.it)

modificate o riparate senza il consenso scritto di Marzoli. Marzoli non risponde inoltre dei difetti dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua. Gli eventuali vizi dovranno essere denunciati tassativamente per iscritto dall'acquirente, a pena di decadenza, entro otto (8) giorni dalla scoperta. La garanzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1490 codice civile, ha durata di 12 mesi dalla firma del protocollo di accettazione e comunque non oltre 18 mesi dalla spedizione delle macchine, indipendentemente dall'utilizzo delle macchine fornite. Il termine della garanzia non verrà prorogato per effetto di eventuali riparazioni o sostituzioni effettuate durante il corso della garanzia. La garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione delle parti riconosciute difettose da Marzoli per vizi di lavorazione o nei materiali. Marzoli si riserva il diritto di chiedere la restituzione dei pezzi sostituiti. Qualora detti pezzi non vengano restituiti Marzoli potrà fatturarli al cliente e/o sospendere la relativa garanzia. La garanzia non opera qualora l'acquirente non sia in regola con i pagamenti. Marzoli esclude ogni sua responsabilità relativa a danni diretti o indiretti derivanti da mancanza di produzione, fermo impianto, ecc., sia nei confronti dell'acquirente che di eventuali terzi. La presente garanzia subentra ed è sostitutiva delle garanzie legali per vizi e non-conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità di Marzoli comunque originata dalle macchine fornite; in particolare l'acquirente non potrà avanzare richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto.

9. **CESSIONE DEL CONTRATTO** - I diritti e di obblighi derivanti dal presente contratto non possono essere ceduti dall'acquirente senza il consenso scritto della Marzoli.
10. **LIMITAZIONI DELLA PROPONIBILITA' DI DOMANDE ED ECCEZIONI** - Nessuna domanda od eccezione può essere fatta valere dall'acquirente se non è in perfetta regola con i pagamenti.
11. **LEGGE APPLICABILE- CONTROVERSIE**- Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti condizioni generali, si applica la legge italiana. Per eventuali controversie relative o comunque collegate ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali è esclusivamente competente il Foro di Brescia; Marzoli avrà tuttavia facoltà di agire presso il foro dell'acquirente.

Data

Firma dell'acquirente

.....

.....

Ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e seguenti del codice civile si approvano specificatamente le seguenti clausole: 1. Premessa; 4. Prezzi- condizioni di pagamento; 5. Riserva di proprietà e privilegio; 7. Collaudo; 8. Garanzia; 10. Limitazioni della proponibilità di domande ed eccezioni; 11. Legge applicabile – controversie.

Firma dell'acquirente

.....

## CONDIZIONI GENERALI DI MONTAGGIO

**VALIDITÀ** - Queste condizioni sono valide per le operazioni di montaggio e/o avviamento di macchine e/o impianti vendute da Marzoli.

**DOCUMENTAZIONE TECNICA** - Tutta la documentazione tecnica, a qualsiasi titolo ricevuta, non può essere totalmente o parzialmente trascritta, riprodotta, fotocopiata o comunicata a terzi qualsiasi mezzo senza previo consenso scritto della Marzoli.

**OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE** - L'acquirente deve preventivamente provvedere a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità ad eseguire tutti i lavori necessari per consentire la corretta esecuzione del montaggio, in conformità alle specifiche dettate dai progettisti Marzoli in sede di definizione del contratto, e dai tecnici inviati da quest'ultima, in seguito indicati come MONTATORI, per le operazioni di montaggio, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e garantendo l'esecuzione dei lavori senza interruzioni. L'acquirente deve informare i montatori inviati da Marzoli in forma scritta e prima dell'inizio del montaggio circa i rischi propri del luogo di lavoro dell'attività produttiva specifica e di eventuali precauzioni che debbano essere prese a fronte di particolari situazioni di rischio; di contro, i montatori forniranno all'acquirente indicazioni circa i rischi derivanti dalla propria attività; quanto sopra in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 626/1994 articoli 6 e 7. Il lavoro dei montatori per l'inizio del montaggio deve essere richiesto dall'acquirente solo quando tutti i lavori preliminari sono stati completati quali opere edili in genere, pavimentazione, porte ed accessori, cunicoli, impianti elettrici primari di forza motrice e di illuminazione, impianti idraulici, impianti di condizionamento e di umidificazione, ecc... L'apertura delle casse contenenti le macchine o elementi di macchine nonché attrezzature in genere deve essere eseguita esclusivamente alla presenza dei montatori inviati da Marzoli quali responsabili del montaggio. I montatori, nella figura del responsabile di squadra, si riservano il diritto di fermare le operazioni di montaggio se, in coscienza, le condizioni di sicurezza del proprio personale non sono garantite e/o se si creano condizioni che possono compromettere il buon funzionamento del macchinario e/o delle attrezzature di montaggio. Se l'acquirente non dovesse adempiere in tutto o in parte agli obblighi previsti dall'attuale Legislazione relativamente alla realizzazione dei lavori in condizioni ambientali e di sicurezza ottimali, ferma restando la possibilità di interrompere immediatamente i lavori, viene data facoltà al personale incaricato, esclusivamente a fronte di autorizzazione scritta da parte dell'acquirente, di provvedere a sopperire a tali carenze; qualora quanto sopra dovesse realizzarsi ed i montatori procedano a sopperire ad eventuali mancanze, verranno addebitate all'acquirente tutte le spese sostenute. L'acquirente deve provvedere a fornire la migliore assistenza sanitaria al personale incaricato del montaggio nel caso in cui sia vittima di infortunio o malattia. L'acquirente deve mettere a disposizione a sue spese in assistenza ai montatori ameno 2 (due) meccanici qualificati e 4 (quattro) aiutanti generici per ogni montatore; l'acquirente deve inoltre mettere a disposizione 2 (due) elettricisti qualificati e comunque tutto il personale che i montatori riterranno necessario durante l'esecuzione dei lavori. Tali lavoratori debbano scrupolosamente attenersi alle istruzioni impartite dai montatori e dovranno osservare lo stesso orario di lavoro. L'acquirente è responsabile dei danni causati dal proprio personale, anche se sottoposti alle direttive ed alle istruzioni dei montatori a meno che non sia provato che il danno è stato causato da una errata istruzione e/o da un ordine improprio. Presso il luogo dove si effettua il montaggio l'acquirente deve mettere a disposizione una linea telefonica con telefono e fax, che possono essere utilizzati dai montatori limitatamente a ragioni inerenti l'attività lavorativa in essere.

**ORARIO DI LAVORO** - L'orario di lavoro è compreso tra le 40 (quaranta) e 48 (quarantotto) ore settimanali, da distribuire su 5 (cinque) o 6 (sei) giornate lavorative. Se per ragioni non imputabili ai montatori verrà osservato un orario di lavoro ridotto, la fatturazione dello stesso, ove prevista, verrà effettuata secondo il normale orario giornaliero di lavoro (8 ore giornaliero). Le ore lavorative dei montatori sono distribuite secondo gli accordi presi con l'acquirente, e comunque debbono essere comprese tra le 6.00 a.m. e le 08.00 p.m.

**ORE DI VIAGGIO** - Le ore di viaggio sono conteggiate come ore lavorative. Le ore di viaggio comprendono il tempo richiesto per il viaggio dalla sede al posto di lavoro e viceversa; se il tempo richiesto per recarsi dal luogo di soggiorno al posto di lavoro e viceversa è inferiore ai 60 minuti totali giornalieri, non sarà considerato tra le ore di viaggio. Le spese di viaggio sono fatturate come segue: \* classe economica per i viaggi aerei, \* prima classe per i viaggi in treno e/o nave \* rimborso dei chilometri, pedaggi autostradali, spese dovute all'uso di autovettura.

Data

Firma dell'acquirente

.....

.....

## CONDIZIONI PRELIMINARI DI INIZIO MONTAGGIO

Per quanto in oggetto si richiede quanto segue:

- fornitura degli aiutanti qualificati, elettrici ed una squadra di aiutanti generici - come da condizioni contrattuali;
- completamento: pavimentazione, controsoffittature, illuminazione ed eventuali lavori di muratura;
- predisposizione delle buche necessarie per il posizionamento delle macchine;
- predisposizione degli impianti elettrici e pneumatici (aria compressa) e filtrazione;
- disponibilità tubazioni per trasporto materia prima e cascami;
- fornitura di attrezzature idonee al montaggio (es.: sollevatore idraulico, traspalettes, scale, ecc.);
- fornitura di accessori specifici per la messa in produzione delle macchine (es.: vasi, lubrificanti, tubi, ecc.);
- fornitura della materia prima per la messa in produzione e per il collaudo finale dei macchinari;

Onde evitare inefficienza e ritardi durante la fase di montaggio delle macchine, Vi preghiamo voler rispettare tutti i punti di cui sopra.

In caso di ritardi, non imputabili a Marzoli, saremo costretti a fatturarVi le ore di lavoro eccedenti e le relative spese di trasferta.

Data

Firma dell'acquirente

.....

.....

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEI SERVIZI

### ENERGIA ELETTRICA E CONDIZIONE TERMO-IGROMETRICO DELLA FILATURA STOCCAGGIO MACCHINE

#### A) DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

L'alimentazione elettrica in corrente alternata (AC) alle nostre macchine 3ph 400 V. + PE / Hz. 50, 3ph 440 V. + PE / Hz. 60 deve essere conforme al cap. 4.3.2 della norma EN 60204-1.

TENSIONE	tensione a regime : da 0.9 a 1.1 volte la tensione nominale;
FREQUENZA	da 0.99 a 1.01 volte la frequenza nominale in modo continuativo; da 0.98 a 1.02 volte per breve periodo
ARMONICHE	distorsione armonica dovuta alla somma delle armoniche dalla seconda alla quinta che non superi il 10% del valore efficace della tensione totale tra i conduttori attivi. E' ammessa una ulteriore distorsione, per la somma delle armoniche dalla sesta alla trentesima, pari al 2% del valore efficace della tensione totale tra i conduttori attivi.
SQUILIBRIO DELLA TENSIONE	Nè la componente di sequenza inversa, nè la componente di componente di sequenza zero della tensione di alimentazione trifase deve essere superiore al 2% della componente di sequenza diretta della tensione.
INTERRUZIONE DELLA TENSIONE	Tensione di alimentazione interrotta o azzerata per un tempo non superiore a 3 ms, in un qualsiasi istante del ciclo di alimentazione con più di 1 s tra due interruzioni.
BUCHI DI TENSIONE	Buchi di tensione che non superino il 20% della tensione di picco dell'alimentazione per più di un ciclo con più di 1 s tra due buchi successivi.

**SISTEMA DI INSTALLAZIONE : TN-S secondo CENELEC HD 384 - IEC 60364-1**

**Icc max nel punto di installazione macchina 10KA secondo EN 61439-1 (3.8.7)**

#### B) DEFINIZIONE DEI PARAMETRI TERMO-IGROMETRICI DELLE CASSETTE ELETTRICHE

La temperatura ambiente cui sono sottoposti i componenti elettrici/elettronici, deve essere fra i 5° ed i 40° C. L'aria ambiente in 24 ore non può superare il valore di 35° C, con un'umidità relativa dal 30% al 50%.

Umidità relative superiori sono ammesse a temperature inferiori. Oltre i 1000 m sopra il livello del mare la temperatura verrà ridotta linearmente di 8°C per ogni 1000 m in più.

#### C) STOCCAGGIO MACCHINE

L'eventuale stoccaggio di macchine dovrà avvenire in una specifica area coperta con temperatura non inferiore ai 10°C. - U.70% max.

**IL NON RISPETTO DEI PARAMETRI SOPRA INDICATI FA DECADERE LA GARANZIA SULLE MACCHINE.**

Data

Firma dell'acquirente

.....

.....